

# CRAL Aziende Sanitarie Cremonesi A.S.D.

## STATUTO

### Sommario

Articolo 1 Denominazione - natura – sede - durata.....	2
Articolo 2 Scopi - finalità - attività istituzionali .....	2
Articolo 3 Attività secondarie e strumentali.....	4
Articolo 4 Assunzione della qualifica di associato.....	5
Articolo 5 Assimilati - Ospiti .....	6
Articolo 6 Diritti e doveri degli associati .....	6
Articolo 7 Perdita della qualifica di associato.....	7
Articolo 8 Quote associative.....	8
Articolo 9 Organi Sociali.....	8
Articolo 10 Assemblea degli associati.....	9
Articolo 11 Consiglio Direttivo .....	11
Articolo 12 Presidente dell'Associazione .....	13
Articolo 13 Vicepresidenti .....	14
Articolo 14 Gratuità degli incarichi .....	14
Articolo 15 Segretario .....	14
Articolo 16 Commissioni.....	14
Articolo 17 Organo di controllo.....	15
Articolo 18 Collegio dei Probiviri .....	15
Articolo 19 Patrimonio dell'Associazione.....	15
Articolo 20 Esercizio sociale e Rendiconto.....	16
Articolo 21 Scioglimento dell'Associazione .....	16
Articolo 22 Disposizioni finali e norma di rinvio .....	17

## Articolo 1

### Denominazione - natura – sede - durata

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs 36/2021, un'Associazione Sportiva Dilettantistica con la denominazione di "CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI - Associazione Sportiva Dilettantistica" - in breve "CRAL ASC ASD" e di seguito indicata anche come "Associazione".
2. "CRAL ASC ASD", è un'associazione di diritto privato, apolitica e senza fini di lucro che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali a principi di democraticità e di pari opportunità e senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive e per la partecipazione alle attività sociali.  
Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
3. L'Associazione ha sede legale in Cremona (CR), attualmente in Via Postumia n°23/L.
4. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, e l'istituzione di eventuali altre sedi amministrative e operative in strutture decentrate delle Aziende Sanitarie potranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo senza che ciò costituisca modifica al presente statuto.
5. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati con le maggioranze previste dall'articolo 10- punto 9 del presente statuto.

## Articolo 2

### Scopi - finalità - attività istituzionali

1. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.lgs. 36/2021 e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b), D.lgs. 36/2021.
2. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alle discipline del Tennis, Calcio, Ciclismo, Bocce, Pallacanestro, Pallavolo, Ginnastica, Sci e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della dette discipline, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello

di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli.

3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:
  - svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline di cui al precedente punto 2. del presente articolo;
  - organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
  - partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
  - formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
  - organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  - consentire prioritariamente ai propri associati ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
  - organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.
4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.
5. L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari - fatto salvo ogni diritto di impugnazione provvedimentoale - che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici

per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

7. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.
8. L'associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FSN, EPS, e DSA anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e succ.ve mod.ni ed int.ni.

### Articolo 3

#### Attività secondarie e strumentali

1. Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo:
  - gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
  - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, attività socio-ricreative in favore dei propri associati e dei tesserati per favorirne l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali e attività, svolte con gestione diretta o indiretta, di centri estivi per bambini e ragazzi.
  - esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
  - gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra e favore dei propri associati e dei tesserati, posti di ristoro, bar e attività di somministrazione di alimenti e bevande da gestire direttamente o anche a mezzo di terzi;
  - esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
  - organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative socio-culturali, turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita e alla fruizione del tempo libero;
  - svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale ed educativa che l'associazione persegue;

- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti.
- 2. A fini organizzativi e sempre nell'ambito dei fini istituzionali e delle attività accessorie e complementari, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.
- 3. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

## **Articolo 4**

### **Assunzione della qualifica di associato**

Gli associati si distinguono in:

- a) Ordinari
  - b) Anziani
  - c) Ragazzi
1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione che condividendo le finalità che l'Associazione persegue intendendo partecipare alle attività sociali, sia sportive che ricreative, svolte dall'Associazione ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
  2. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
  3. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  4. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo su apposito modulo disponibile presso la segreteria, recante, oltre ai propri dati anagrafici, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali dell'Associazione, la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne statuto e regolamenti.
  5. La domanda di ammissione relativa ai minori dovrà essere presentata da un associato e controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, ai sensi del D.Lgs. 28.12.2013, n. 154, e che, qualora la domanda venga accolta, rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

6. La qualità di associato è subordinata all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello del richiedente all'Assemblea degli associati.
7. La deliberazione del Consiglio Direttivo di ammissione del nuovo associato è comunicata all'aspirante associato a mezzo di posta elettronica ed è, senza indugio, annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
8. La qualifica di associato è personale, non è trasmissibile per nessun motivo e titolo e si perfeziona con il pagamento della quota di ammissione, della quota di gestione annuale e degli eventuali contributi nelle misure e con le modalità di cui al successivo art. 8.
9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione l'associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica eventualmente svolta.
10. Ciascun associato deve essere munito di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, da ritirare presso la Segreteria. Il tesserino di riconoscimento deve essere esibito per l'accesso in sede, ove richiesto dalle persone all'uopo autorizzate ad effettuare controlli. In caso di smarrimento dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Segreteria, che provvederà alla sostituzione del tesserino stesso.

## **Articolo 5** **Assimilati - Ospiti**

Si definiscono "assimilati-ospiti" i dipendenti delle Aziende Sanitarie Cremonesi in servizio o cessati per pensionamento i quali, a fronte del pagamento di un contributo di partecipazione deliberato dal Consiglio Direttivo, possono accedere all'Associazione esclusivamente per utilizzare il Bar- Ristorante o partecipare alle iniziative ricreative organizzate nelle ore serali.

## **Articolo 6** **Diritti e doveri degli associati**

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione e purché in regola con il pagamento della quota associativa, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Hanno inoltre diritto di candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali, purché non abbiano in corso provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.
2. Gli associati minorenni potranno esercitare il diritto di voto in Assemblea per il tramite di chi esercita, anche disgiuntamente, la responsabilità genitoriale e acquisiranno automaticamente il diritto all'elettorato passivo dopo il raggiungimento della maggiore età.
3. La qualifica di associato dà il diritto di partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall'associazione e di utilizzare le strutture sociali nel rispetto dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.
4. Tutti gli associati sono tenuti:
  - a) all'osservanza dello Statuto e degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le decisioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

- b) a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
  - c) a mantenere comportamenti cordiali e amichevoli all'interno delle strutture dell'Associazione e a non attuare iniziative che possano rivelarsi in contrasto con l'oggetto e le finalità sociali di cui al precedente art. 2;
  - d) al pagamento della quota associativa di gestione e delle altre quote e contributi richiesti e deliberati dall'Assemblea, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo;
5. In caso di inosservanza del presente Statuto e/o dei Regolamenti emanati, il Consiglio Direttivo potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
- a) richiamo verbale;
  - b) sospensione fino ad un massimo di sessanta giorni, durante i quali sarà inibito l'accesso alla sede sociale;
  - c) espulsione o radiazione.

## **Articolo 7**

### **Perdita della qualifica di associato**

La perdita della qualifica di associato può avere luogo nei seguenti casi:

- a) per dimissioni volontarie
- b) per espulsione o radiazione
- c) per decesso.

Gli associati possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti, nonché a tutte le decisioni adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino gravi danni morali o materiali all'Associazione e/o agli associati;
4. per indegnità.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice; il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'associato a mezzo di lettera raccomandata A.R o a mezzo PEC.

Il provvedimento di espulsione o di radiazione non libera l'associato dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

Gli associati oggetto di provvedimenti disciplinari potranno opporsi per iscritto presentando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento; il ricorso sospende l'esecutività del provvedimento stesso.

La perdita della qualifica di associato consegue anche per dimissioni volontarie, presentate, a mezzo di apposita comunicazione scritta, alla Segreteria dell'Associazione o al Consiglio

Direttivo entro e non oltre il quindici di settembre di ogni anno a valere per l'anno successivo; le dimissioni sono sempre accettate, ma l'associato resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione qualora si sia reso debitore nei suoi confronti.

La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non darà diritto ad alcun rimborso.

## **Articolo 8**

### **Quote associative**

Per quote associative si intendono la “quota di ammissione” (una tantum), la “quota di gestione” annuale ed eventuali contributi deliberati dall'Assemblea degli associati.

I nuovi associati dovranno versare, al momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione, una quota di ammissione stabilita dall'Assemblea degli associati.

Ogni associato deve corrispondere, inoltre, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, la quota di gestione determinata annualmente dall'Assemblea degli associati.

Le quote di ammissione e di gestione non sono rimborsabili in nessun caso.

I figli degli associati di età fino ai nove anni sono esentati dal pagamento della quota di gestione.

I figli degli associati che compiono nell'anno i dieci anni di età e fino ai diciassette anni compiuti sono iscritti nella categoria “Ragazzi” dell'art. 4 e considerati “soci minorenni”; chi ne esercita la responsabilità genitoriale è tenuto al pagamento della quota di gestione ordinaria ridotta del 64%.

Gli associati minorenni nell'anno che precede il raggiungimento della maggiore età, se intendono confermare la loro appartenenza all'Associazione sono tenuti ad inoltrare entro e non oltre il quindici di settembre regolare domanda scritta, che verrà accettata subordinatamente al versamento di una somma pari ad un terzo della quota di ammissione vigente per gli associati ordinari.

Al raggiungimento del 75° anno di età gli associati sono iscritti nella categoria “Soci Anziani” dell'art. 4 e beneficeranno di una riduzione del 18% della quota di gestione ordinaria; analoga riduzione viene applicata agli associati aventi un grado di invalidità civile, documentato a norma di legge, pari o superiore al 75%.

Il ritardo nel versamento delle rate della quota di gestione oltre le date stabilite comporta una penale nella misura che verrà determinata con delibera del Consiglio Direttivo.

Decorsi tre mesi dalla scadenza del pagamento della quota associativa nei confronti dell'associato moroso verranno adottati i provvedimenti previsti dall'articolo 7- numero 2) - senza che l'associato possa vantare alcun diritto sulle somme precedentemente versate.

È data facoltà al Consiglio Direttivo deliberare, di volta in volta, particolari casi di esenzione o sospensione temporanea del pagamento della quota associativa di gestione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rivalutabili, anche ai fini di cui all'art.148, comma 8, del DPR 22.12.1986 n.917.

## **Articolo 9**

### **Organi Sociali**

Gli organi dell'Associazione sono:



Aziende Sanitarie Cremonesi  
Associazione Sportiva Dilettantistica

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) i Vicepresidenti
- e) il Segretario
- f) l'Organo di controllo
- g) il Collegio dei Probiviri

## Articolo 10 Assemblea degli associati

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità degli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente Statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.
2. Alle assemblee degli associati possono partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa di gestione. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
3. Le assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono convocate almeno quindici giorni prima della data fissata, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o di inadempimento da un Vicepresidente, mediante avviso apposto sulla bacheca della sede sociale e pubblicato sul sito istituzionale dell'Associazione e da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Associato.  
La convocazione potrà essere diffusa anche attraverso altri mezzi di comunicazione eventualmente anche in forma elettronica e/o audiovisiva.  
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea e l'eventuale data della seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie e degli argomenti da trattare.  
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza non inferiore a 24 ore dal giorno e ora della prima convocazione.  
La seconda convocazione deve aver luogo a distanza non inferiore a 24 ore dal giorno e ora della prima convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del Bilancio consuntivo e rendiconto economico – finanziario, del Bilancio preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.  
L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta un quarto degli associati aventi diritto di voto.

5. L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista "presenza e videoconferenza", a condizione che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.
6. L'Assemblea in sede ordinaria:
  - approva i criteri di massima per la formulazione del programma di attività sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
  - approva il bilancio consuntivo, il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo, come predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - elegge, tramite elezioni a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo ed il Collegio dei Probiviri; le elezioni potranno svolgersi anche su più giorni, così come definito dal Consiglio Direttivo;
  - dispone su tutte le questioni attinenti alla gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
  - dispone su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.
7. L'Assemblea in sede straordinaria:
  - approva le modificazioni del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
  - dispone su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto;
  - dispone lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto.
8. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.  
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.
9. Per disporre lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è indispensabile che all'Assemblea straordinaria partecipi almeno la metà più uno degli associati e le decisioni siano assunte con il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti.  
Qualora per due convocazioni consecutive non si sia raggiunto il quorum costitutivo di cui al precedente capoverso, l'Assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria entro trenta giorni dall'ultima convocazione, si riterrà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti validamente espressi.
10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento da un Vicepresidente o, in caso di indisponibilità, da altro associato eletto a tale scopo dall'Assemblea.  
L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.
11. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, come deciso dal Presidente dell'Assemblea. È fatta a scrutinio segreto l'elezione dei componenti del

### Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo non possono esprimere il voto in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali.

12. Il Consiglio Direttivo può consentire la partecipazione all'Assemblea, senza diritto di voto, anche a professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
13. Le decisioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito verbale a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.  
La pubblicità delle decisioni si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e con la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite a norma dell'art.1.
14. Le decisioni assunte dall'Assemblea degli associati, nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

## Articolo 11 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione, eletto dall'Assemblea degli associati, ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi di legge e dello Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da 12 componenti ed è così composto:
  - n. 6 associati dipendenti o pensionati delle due Aziende Sanitarie Cremonesi "ATS" e ASST";
  - n. 6 associati non dipendenti delle due suddette Aziende Sanitarie Cremonesi.

Qualora il numero di candidati o di eletti non soddisfi la composizione delle due categorie sopra descritte, si attingerà dalla graduatoria generale redatta secondo l'ordine dei candidati o dei voti espressi, al fine di raggiungere il numero complessivo di componenti necessari alla formazione del Consiglio Direttivo.

Si votano i candidati che figureranno sulla scheda elettorale in ordine alfabetico.

Per le modalità di svolgimento delle elezioni si rimanda all'apposito Regolamento.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente non superiori ad un anno.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.

3. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello

Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- nominare tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea degli associati, il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario;
  - disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea degli associati in conformità al presente Statuto;
  - curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
  - provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo conto della gestione all'Assemblea degli associati in sede di approvazione dei bilanci annuali;
  - proporre all'Assemblea le quote di ammissione e di gestione;
  - redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - emanare gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, adottando quelli ritenuti urgenti e non differibili;
  - attuare il programma di attività da svolgere secondo i criteri di massima approvati dall'Assemblea;
  - curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
  - provvedere all'eventuale assunzione del personale dipendente e/o stipulare rapporti di collaborazione sportiva e di qualsiasi altra natura che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
  - provvedere all'apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione;
  - adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
  - deliberare l'ammissione di nuovi associati e la cancellazione degli associati che abbiano perso tale qualifica;
  - adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati;
  - nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
  - assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - assumere ogni altra iniziativa che non compete a norma di legge e di Statuto all'Assemblea degli associati e/o ad altri organi dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e in ogni caso quando il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
- In caso di assenza del Presidente le riunioni del Consiglio Direttivo vengono presiedute

dal Vicepresidente più anziano d'età.

A parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

6. Di ogni riunione e delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo. In assenza del Segretario eletto, il Presidente nomina a tale scopo, fra i Consiglieri presenti, un segretario verbalizzante.
7. Sono motivo di decadenza dal Consiglio tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo regolarmente convocate.
8. La sostituzione dei Consiglieri dimissionari o decaduti avviene secondo la graduatoria delle elezioni, tenuto conto della suddivisione dei posti in Consiglio. Qualora non vi siano componenti per singola categoria di appartenenza, si attingerà dalla graduatoria generale redatta secondo l'ordine dei voti espressi, al fine di provvedere alla sostituzione dei consiglieri dimissionari o decaduti. Nel caso entro trenta giorni non si ricostituisca il numero previsto di componenti, per esaurimento della graduatoria generale, il Consiglio Direttivo potrà cooptare fino ad un massimo di due soci, che resteranno in carica fino al termine del mandato del Consiglio stesso.
9. Sono considerate motivo di decadenza dell'intero Consiglio Direttivo anche le dimissioni contemporanee di almeno cinque Consiglieri.

## **Articolo 12** **Presidente dell'Associazione**

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione sia di fronte ai terzi, che in giudizio e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi.
2. Il Presidente è responsabile del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli associati. Svolge le proprie funzioni nei rapporti interni ed esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati e/o procuratori per la stipula degli atti inerenti all'attività associativa;
3. Il Presidente potrà esercitare tale incarico al massimo per due mandati consecutivi.
4. Fermi restando i poteri che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, il Presidente ha il compito di:
  - convocare e presiedere l'Assemblea degli associati
  - curare l'attuazione delle decisioni Assembleari e del Consiglio Direttivo;
  - assumere diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea degli associati, per quanto di loro competenza;
  - delegare, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze ai Vicepresidenti o ad uno o più Consiglieri;
  - sovrintendere l'operato del Segretario
  - individuare quali iniziative siano opportune per la realizzazione dei programmi dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;



Aziende Sanitarie Cremonesi  
Associazione Sportiva Dilettantistica

- mantenere stretti contatti con i responsabili delle varie commissioni;
- autorizzare i pagamenti, anche a mezzo di deleghe;
- scegliere quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- mantenere i contatti con l'Amministrazione delle Aziende Sanitarie Cremonesi e con le Autorità locali;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge e dallo Statuto.

### **Articolo 13** **Vicepresidenti**

I Vicepresidenti rappresentano l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbiano ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

I Vicepresidenti non possono delegare funzioni a loro delegate.

### **Articolo 14** **Gratuità degli incarichi**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto, tranne quelle a rapporto di dipendenza, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 15** **Segretario**

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, sovrintende agli uffici di segreteria dell'Associazione in stretto contatto con il Presidente, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartite dal Presidente stesso.

### **Articolo 16** **Commissioni**

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire Sezioni o Commissioni con compiti di natura tecnico-organizzativa, culturali, turistiche, per le attività sportive, ricreative in genere, od altro. Tali commissioni possono essere presiedute da un Consigliere oppure anche da un semplice socio, in ogni caso nominati dal Consiglio Direttivo.

I presidenti di ciascuna commissione assumono di fronte al Consiglio Direttivo le responsabilità del settore di competenza, possono invitare a far parte di ciascuna commissione anche associati maggiorenni non consiglieri e si possono avvalere dell'aiuto di associati collaboratori.

Il programma di massima di ciascuna Commissione dovrà essere presentato al Consiglio

Direttivo per le sue valutazioni. Alle riunioni delle Commissioni può partecipare il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.

## **Articolo 17**

### **Organo di controllo**

1. L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea.  
Può essere "monocratico" oppure "collegiale" e resta in carica per quattro esercizi sociali.  
L'organo di controllo "collegiale", ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.  
L'organo di controllo "monocratico", ove nominato, è costituito da un Revisore unico esterno con esperienza specifica e scelto preferibilmente tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
2. L'organo di controllo in particolare:
  - Verifica l'amministrazione dell'Associazione, le scritture contabili, il bilancio e i rendiconti prescritti.
  - Si attiva per le dovute verifiche contabili e amministrative suddette nonché, previa convocazione del Presidente qualora questi lo ritenga opportuno.
  - Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli associati ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e rendiconto economico-finanziario.

## **Articolo 18**

### **Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, esamina gli eventuali ricorsi degli associati colpiti da provvedimenti disciplinari e decide in merito.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri effettivi e due supplenti eletti, di norma, in occasione delle votazioni per il Consiglio Direttivo, ed è presieduto da un Presidente eletto tra i membri effettivi del Collegio.

In caso sia necessario sostituire un membro effettivo subentra un supplente. Qualora non risultino eletti almeno cinque associati, è data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare i Probiviri mancanti, scelti tra gli associati maggiorenni. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.

## **Articolo 19**

### **Patrimonio dell'Associazione**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali di proprietà dell'Associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

- 3) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.
- 4) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Il patrimonio, durante la vita dell'associazione, non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stato costituito ed è indivisibile finché dura l'Associazione.

Le entrate sociali sono costituite da:

- a) quote, ordinarie e straordinarie, e contributi sociali, così come proposte dal Consiglio Direttivo e approvate con apposita delibera dell'Assemblea;
- b) somme aventi carattere risarcitorio ovvero somme provenienti da atti di liberalità;
- c) sovvenzioni, erogazioni e donazioni ricevute;
- d) raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi dell'art.143, comma 3, del DPR n.917/1986 (ex 108, comma 2 bis);
- e) proventi delle iniziative assunte dall'Associazione a qualsiasi legittimo titolo;
- f) interessi su depositi bancari, rendite patrimoniali e da ogni altro introito che in qualsiasi modo pervenga all'Associazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Articolo 20**

### **Esercizio sociale e Rendiconto**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea e redige il rendiconto economico finanziario, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati secondo le disposizioni del presente Statuto.
3. I documenti suddetti devono essere redatti con chiarezza e conformi alle normative vigenti e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria e la situazione patrimoniale dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.

## **Articolo 21**

### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea straordinaria degli associati, secondo modalità e termini di cui al precedente art.10 per i seguenti motivi:

- 1) impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell'oggetto sociale;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini;



Aziende Sanitarie Cremonesi  
Associazione Sportiva Dilettantistica

- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le finalità che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, disposto dall'Assemblea straordinaria degli associati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7- 1° comma – lett. h) del D.Lgs 36/2021 e anche ai sensi di quanto previsto dal D.L. 4/12/1997 n. 460 art. 5 e succ. modd. il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra associazione con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Articolo 22**

### **Disposizioni finali e norma di rinvio**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamenti interni da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al D.lgs 8 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile in materia.